



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO PORZIO

Seduta del 02/11/2021

### FATTO

Viene in questa sede riunita la trattazione di 2 ricorsi presentati dal medesimo soggetto nei confronti del medesimo intermediario ed aventi per oggetto due contratti di cessione del quinto stipulati:

1. in data 11.11.2011 rimborsabile in 120 rate ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo al 07.01.2020 dopo il pagamento della 97<sup>ma</sup> rata (ricorso n. 0824918);

2. in data 05.02.2011 rimborsabile in 120 rate ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo al 17.01.2020 dopo il pagamento della 95<sup>ma</sup> rata (ricorso n. 0842610);

In entrambi i casi, il ricorrente, assistito da professionista, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, chiede il rimborso degli oneri non maturati calcolato con il *criterio pro rata temporis* nonché degli interessi corrispettivi più interessi legali.

Ricorso 1

Costitutosi, l'intermediario rileva di aver messo in atto i principi derivanti dalla sentenza Lexitor" rimborsando volontariamente gli oneri non goduti, anche se aventi natura up front. In particolare, oltre a quanto già riconosciuto nel conteggio estintivo, è stata oggetto di ristoro la provvigione d'intermediazione, quantificata secondo il criterio della curva degli interessi previsto per i costi indicati sul contratto quali costi up front. La quota parte del premio polizza vita non goduto è già stata rimborsata mentre per il rischio impiego



secondo la compagnia assicurativa nulla residuerebbe ancora da rimborsare.

La richiesta di restituzione degli interessi secondo il criterio lineare è infondata, essendo contraria al testo contrattuale che prevede un piano di ammortamento alla francese.

Ricorso 2

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle richieste del ricorrente avendo "messo in atto i principi derivanti dalla sentenza Lexitor" e rimborsato volontariamente gli oneri non goduti, anche se di natura up front.

Inoltre, ha corrisposto, oltre a quanto già riconosciuto nel conteggio estintivo, €1.646,17 che corrispondono al rimborso di 2 quote, alle provvigioni di intermediazione e agli oneri assicurativi rischio vita, calcolati secondo il criterio della curva degli interessi.

Circa la richiesta di restituzione degli interessi corrispettivi, l'intermediario precisa che le parti del contratto hanno pattuito un piano di ammortamento alla francese, come risulta dal Modulo SECCI ricevuto e sottoscritto da parte ricorrente. Da ciò non si può non ritenere provata l'adesione del contraente al criterio di rimborso degli interessi secondo la loro ripartizione sul piano di ammortamento.

In sede di repliche, il ricorrente insiste per l'accoglimento della richiesta.

## DIRITTO

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 – *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione "*se la norma intertemporale dettata dal ... comma 2 dell'art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l'orientamento fin qui seguito da questo Arbitro... a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare...se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella... sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data*".

Giova ricordare che la richiamata norma di legge prevede testualmente:

1. (...omissis...) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente:

*"Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.*

*2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato."*

3. (omissis)

4. (omissis)

5. (omissis)".

Il secondo comma del citato art. 11-*octies* stabilisce inoltre:

*"L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo*



*unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.*

Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all'estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella *pro tempore* vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Sulla scorta di tali premesse, ha precisato che “all'interno del nuovo art. 11 *octies*, comma 2°, la .... bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB – e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l'interpretazione dell'art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella... sentenza *Lexitor*”, aggiungendo che “ l'eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (*rectius*, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti.... In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all'Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”.

Ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:

*“In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.*

In doverosa adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio ha proceduto alla verifica della natura dei costi oggetto di eventuale ristoro, come indicati nei documenti depositati in atti:

#### Ricorso 1

Il ricorrente chiede il rimborso delle quote non maturate delle seguenti voci: commissioni mandataria per gestione, commissione di intermediazione, spese istruttoria, premio assicurativo vita, premio assicurativo impiego, interessi corrispettivi

Secondo le posizioni condivise dai Collegi hanno natura recurring sia la Commissione in favore della mandataria (lett. b) per l'assenza di descrizione della clausola, sia le provvigioni spettanti all'intermediario (lett. c) poiché, nonostante si preveda una rimborsabilità parziale nella misura del 20%, nel contratto non risultano chiaramente



indicate le prestazioni continuative correlate alla predetta percentuale, con conseguente impossibilità per il cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa;

Sono invece up front le spese di istruttoria.

Per il rischio vita, risulta che la compagnia assicurativa ha disposto il rimborso pro quota della voce contrattuale. per il rischio impiego si desume dagli atti dell'intermediario resistente che nulla più residuerebbe da rimborsare, tuttavia, il Collegio rileva che non risulta dimostrato che il ricorrente sia stato reso edotto dell'applicabilità di un criterio contrattuale alternativo al pro rata temporis.

In risposta alla richiesta del ricorrente di integrazione degli interessi corrispettivi non maturati secondo il criterio del *pro rata temporis*, il Collegio rileva che nel modulo SECCI, da un lato è precisato che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese, dall'altro è prevista la restituzione degli interessi con il criterio pro rata temporis (*"il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue"*):

In casi analoghi, questo (Collegio di Napoli n. 15782/21 e n. 14163/21e altri Collegi territoriali, data l'ambiguità delle disposizioni contrattuali, hanno ritenuto applicabile il criterio del *pro rata temporis*, ai sensi dell'art. 1370 c.c. e dell'art. 35, comma 2 del d.lgs. n. 206 del 2005, secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore. Pertanto, il ricorrente ha diritto all'integrazione della quota interessi.

Pertanto, il ricorrente ha diritto al ristoro delle seguenti somme, al netto di quanto già ricevuto in sede di estinzione:

commissioni mandataria per gestione €182,33

commissione di intermediazione €780,16

premio assicurativo impiego €56,19

interessi corrispettivi €1.043,62

per un totale di €1.041,83, al netto del rimborso effettuato dopo il conteggio estintivo (€1.020,47).

Ricorso 2

Il ricorrente chiede il rimborso delle quote non maturate delle seguenti voci: commissioni mandataria per gestione, commissione di intermediazione, spese istruttoria, spese incasso quote, premio assicurativo, interessi corrispettivi.

Secondo le posizioni condivise dai Collegi hanno natura recurring sia la Commissione in favore della mandataria (lett. b) per l'assenza di descrizione della clausola, sia le provvigioni spettanti all'intermediario (lett. c) poiché, nonostante si preveda una rimborsabilità parziale nella misura del 20%, nel contratto non risultano chiaramente indicate le prestazioni continuative correlate alla predetta percentuale, con conseguente impossibilità per il cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa;

Sono invece up front le spese di istruttoria.

Per il rimborso degli oneri assicurativi (lett. h e k del contratto) si rinvia alle formule attuariali contenute nelle C.G.A. potendo quindi ritenersi nota al cliente l'applicabilità di un criterio di rimborso alternativo al pro rata.

Analogamente al ricorso n. 1, il ricorrente ha diritto all'integrazione della quota interessi.

Pertanto, il ricorrente ha diritto al ristoro delle seguenti somme, al netto di quanto già ricevuto in sede di estinzione:

commissioni mandataria per gestione €197,96

commissione di intermediazione €818,02



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

interessi corrispettivi €1.186,88  
per un totale di €1.084,78, al netto del rimborso effettuato dopo il conteggio estintivo (€1.118,08).

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento dei ricorsi, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.127,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione dei ricorsi.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO